

Contratto di comodato modale tra

la Parrocchia di San Prospero V. con sede in Correggio (RE) Via San Prospero n. 12 Codice Fiscale 91012470356 in persona del Legale rappresentante pro tempore in qualità di Parroco don Fernando Borciani nato a Campagnola Emilia il 23/12/1954 Codice Fiscale BRCFNN54T23B499K (il Comodante)

Il Circolo ANSPI SAN PROSPERO con sede in Correggio (RE) Via San Prospero n. 12. Codice Fiscale 91012460357 in persona del Legale rappresentante pro tempore in qualità di Presidente Signor Nobili Roberto nato a Correggio (RE) il 24/06/1953 Codice Fiscale NBLRRT53H24D037H (il Comodatario).

Premesso che

il Comodante è ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica che in rapporto di strumentalità diretta e immediata rispetto al fine istituzionale della formazione cristiana promuove, senza scopo di lucro con propri mezzi e con proprie strutture, attività nei vari ambiti per la formazione globale della persona umana, nel proprio territorio ecclesiale e civile parrocchiale, e in tale contesto il Comodante affida anche a terzi l'utilizzo delle strutture parrocchiali affinché in esse vengano attuati progetti educativi e formativi in consonanza al progetto pastorale generale della comunità parrocchiale e diocesana, è intendimento del Comodante cedere in comodato modale al Comodatario gli ambienti parrocchiali qui elencati:

Porzione di Oratorio sito in Correggio Via San Prospero n. 12 censito al N.C.E.U. al foglio 47 mappale 54 subalterno 4 come da planimetria allegata.

Gli spazi vengo concessi, ancorchè in modo non esclusivo, affinché il Comodatario le utilizzi per la costituzione e la conduzione di una associazione locale aderente all'ANSPI, riconosciuta Ente Morale Civile con DPR 4 ottobre 1966, n. 927, Ente Nazionale con finalità assistenziali e ricreative con D.M. Interno 29 marzo 1972, Ente Educativo e Culturale con D.M. del 27 aprile 1977, Associazione di Promozione Sociale per Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 novembre 2002 (numero 58 dell'Albo nazionale), avente finalità formative, educative, ricreative, sportive, culturali ispirate a principi cristiani.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue :

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 2) Il Comodante concede in comodato modale non esclusivo al Comodatario, che a tale titolo accetta, l'uso dei beni immobili elencati in premessa. Il Comodante si riserva di utilizzare parte degli spazi concessi in comodato per lo svolgimento delle proprie attività pastorali, in giorni ed in orari che saranno previamente comunicati al Comodante, così che possano essere coordinate le rispettive attività delle Parti. La consegna avviene in data odierna con verifica dello stato dei beni.
- 3) Il presente contratto è stipulato a tempo determinato e scadrà il 31/12/2025; alla scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se nessuna delle parti avrà comunicato disdetta con lettera raccomandata entro 3 mesi dalla scadenza. In questo caso il Comodatario sarà tenuto a restituire i beni al Comodante, senza poter opporre

eccezione alcuna. I beni dovranno essere restituiti al Comodante nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna al Comodatario, fatto salvo il normale deperimento d'uso e le eventuali migliorie apportate, comunque nella piena disponibilità dell'Ente comodante.

E' in facoltà del Comodante risolvere il presente contratto prima della sua scadenza qualora il Comodatario non svolga più le sue attività all'interno degli immobili concessi in comodato, ovvero in caso di grave inadempimento del Comodatario a uno o più impegni previsti dal presente contratto, qualora non vi ponga rimedio entro 30 giorni dal ricevimento dell'intimazione scritta inviata al riguardo.

- 4) Il Comodatario dovrà custodire e conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà servirsene esclusivamente per gli usi consentiti da questo contratto e dallo Statuto del Circolo ANSPI. Ogni utilizzo diverso dovrà essere preventivamente concordato con il Comodante.
- 5) Tutte le spese di manutenzione ordinaria dei beni concessi in comodato con il presente contratto fanno interamente carico al Comodatario;
- 6) Il Comodatario si impegna a contribuire al completamento delle opere e degli impianti al fine di conseguire la fruibilità della struttura;
- 7) Il Comodatario si impegna inoltre a tenere manlevato il Comodante da qualsiasi richiesta di risarcimento o indennizzo che venisse avanzata da terzi in relazione a danni cagionati dall'Associazione e dagli associati nell'esercizio delle attività istituzionali associative o comunque in dipendenza dell'utilizzo dei beni stessi da parte del Comodatario. A tal fine il Comodante si impegna a stipulare una polizza R.C.T. con massimali adeguati, nonché una polizza incendio a garanzia di eventuali danni provocati ai beni concessi in comodato, polizze di cui fornirà copia al Comodante.
- 8) Tutte le utenze, licenze e autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione delle attività e dei servizi associativi nei beni immobili di cui al presente contratto dovranno essere ottenute, pagate e rinnovate alla prescritte scadenze a cura e spese del Comodatario rimanendo inteso che quest'ultimo manterrà indenne il Comodante da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei suoi confronti relativamente al pagamento di utenze, tasse, diritti, imposte, interessi e penalità afferenti a dette utenze, licenze e autorizzazioni.
- 9) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto troveranno applicazione gli articoli da 1803 a 1812 del Codice Civile.
- 10) Qualunque controversia dovesse sorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia .
- 11) Le spese relative al presente Contratto e tutte quelle accessorie saranno integralmente a carico del Comodatario.
- 12) Ogni modifica al presente contratto dovrà effettuarsi per iscritto.

Correggio _____

Il Comodante

Il Comodatario

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole del presente contratto: n. 3 (durata); n. 4 (obblighi del Comodatario); n. 5 (spese di manutenzione ordinaria e migliorie); n. 6 (responsabilità); n. 7 (utenze, licenze e autorizzazioni);

Il Comodante

Il Comodatario